



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legge 31 maggio n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento)

Intesa, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legge 31 maggio n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio atti n. 23/CC del 3 marzo 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2011:

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha stabilito che, "per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso";

VISTO l'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha disposto che, "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con questa Conferenza, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione";

VISTA la nota n. 3-249/UCL dell'11 gennaio 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo finanze, ha trasmesso lo schema di decreto predisposto in attuazione di dette disposizioni legislative, provvedimento che, in data 13 gennaio 2011, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, si sono tenute riunioni, a livello tecnico, il 26 gennaio 2011 ed il 9 febbraio 2011 nel corso delle quali sono stati concordati talune modifiche al testo, ad eccezione della proposta dei rappresentanti dell'ANCI di inserire un comma 5 all'articolo 2 in cui si prevede un accordo da sancire in sede di Conferenza Unificata relativamente alla procedura da seguire da parte delle Regioni alle quali, in base a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, spetta riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento; al riguardo, le Regioni hanno reso noto la propria contrarietà al suo accoglimento in quanto ad esse è riconosciuta una riserva legislativa/amministrativa riguardo l'attribuzione delle quote di gettito ai Comuni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, a conclusione dell'incontro, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati di trasmettere una nuova versione del testo con le modifiche accolte in sede tecnica.

VISTA la nota n. 1197 del 18 febbraio 2011 con la quale detto Dicastero ha trasmesso una nuova formulazione dello schema di decreto che è stata inviata, il 21 febbraio 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che nella citata nota, con riferimento alla proposta dell'ANCI sopra richiamata, si ipotizzava una formulazione, sempre subordinata a specifici accordi da sancire in sede di Conferenza Unificata, del seguente tenore:

"5. La procedura di fornitura dei dati indicata nel comma 3 si applica anche al fine di consentire l'attribuzione ai Comuni da parte delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 9, dell'articolo 18 del decreto legge n.78/2010."

CONSIDERATO che per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 24 febbraio 2011 alla quale non ha potuto partecipare l'ANCI che, però, ha inviato un documento di osservazioni nel quale tra l'altro, si chiedeva di aggiungere al comma 5 come sopra specificato le seguenti parole: "Le predette amministrazioni provvedono alle erogazioni di propria spettanza sulla base di atti propri dei rispettivi ordinamenti ed entro tempi coerenti con quanto previsto dal comma 3 per le erogazioni spettanti allo Stato."

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro, i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno evidenziato perplessità sulla possibilità di inserire il citato comma 5 che risulterebbe eccedere l'oggetto del provvedimento in questione, mentre i rappresentanti delle Regioni hanno convenuto su tale valutazione, ribadendo la loro contrarietà per le ragioni già rappresentate in precedenza;

VISTA la nota n. 1345 del 25 febbraio 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ha trasmesso una ulteriore formulazione del testo che è stato trasmesso, il 28 febbraio 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, in relazione alla proposta formulata dall'ANCI sopra specificata, hanno ritenuto di potere esprimere avviso favorevole all'intesa convenendo che il provvedimento abbia efficacia limitata all'anno 2011 e con l'impegno a concludere specifici accordi con i Comuni, nell'ambito delle singole Regioni, al fine del riconoscimento delle somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento;

CONSIDERATO che, nei termini sopra indicati, l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale, concernente individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, trasmesso con nota n. 1345 del 25 febbraio 2011, dal Ministero dell'economia e delle finanze che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

Ac. or



Ministero dell' Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEGRETARIATO GENERALE

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale;

Visto l'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare il comma 1, che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente, il citato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'articolo 1 del decreto legge n. 203 del 2005 ed il comma 9 il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea, e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 il quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, attribuisce agli stessi una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali che hanno contribuito ad accertare e che sono stati riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la



quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 203 del 2005, nonché le relative modalità di attribuzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

DECRETA:

Articolo 1

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 1 del decreto legge n. 203 del 2005, è attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori somme definitivamente rimosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

2. Il calcolo delle somme di cui al comma 1 è effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'articolo 18 del predetto decreto legge n. 78 del 2010.

3. L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) comunicano annualmente al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre di ciascun anno, i dati relativi alle complessive riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i Comuni, avvenute nel primo semestre dell'anno. Il Dipartimento delle Finanze comunica entro il 15 settembre di ciascun anno al Ministero dell'Interno l'importo complessivo annuo che si prevede di erogare ai comuni, al fine della mera definizione dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio. In corso di gestione, in sede



di provvedimento di assestamento del bilancio di previsione, al fine di proporre le eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo, il Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'importo netto da erogare ai comuni nell'esercizio in corso calcolato secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 9, dell'articolo 18 del predetto decreto legge n. 78 del 2010, sulla base dei dati definitivi relativi alle riscossioni realizzate nell'anno precedente, distintamente per comuni, per tributi e contributi. **Al fine di consentire al Dipartimento delle Finanze** la determinazione di tale importo netto, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, con riferimento agli accertamenti fiscali, e l'INPS, con riguardo agli accertamenti contributivi, comunicano al Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio di ciascun anno, distinti per ciascun Comune, i dati relativi alle riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i Comuni. I criteri da seguire per il calcolo del suddetto importo netto sono determinati con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento delle Finanze e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Ministero dell'Interno, sulla base della comunicazione del Dipartimento delle finanze provvede all'erogazione ai comuni delle somme ad essi spettanti ai sensi del comma 1, a valere sulle disponibilità iscritte sul predetto capitolo di spesa, entro la data del 31 ottobre o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili. Le somme eventualmente attribuite ai comuni in misura superiore a quella spettante, sono recuperate a valere sui contributi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche ai tributi di cui al comma 1, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dalla attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate di cui al medesimo comma 1. A tal fine l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio comunicano al Dipartimento delle Finanze i dati relativi alle predette somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010; le erogazioni ai comuni vengono effettuate dal Ministero dell'Interno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per le somme definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, le predette Agenzie fiscali comunicano i relativi dati entro il 31 luglio 2011; le erogazioni ai comuni vengono effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in base a quanto previsto dal comma 3, entro il 31 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Fabrizia Lapecorella

IL SEGRETARIO GENERALE
Matilde Maucini

